

Disegno di legge “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge mira a disciplinare, nel rispetto degli articoli 97 e 117 della Costituzione, l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale.

Al riguardo, giova ricordare che con l'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 8 del 2010 fu disposta la delegificazione dell'ordinamento amministrativo della Giunta, che era stato fino ad allora retto da una disciplina primaria, contenuta nella legge regionale n. 11 del 1991.

Con il Regolamento regionale n. 12 del 2011 veniva pertanto approvato il nuovo ordinamento degli uffici della Giunta regionale e disposta l'abrogazione della legge regionale n. 11 del 1991, ad esclusione di alcuni articoli espressamente individuati.

Con sentenza 10 luglio 2023, n. 138 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2010, considerando che la legge regionale censurata *“reca norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e privi di organicità, permettendo al regolamento di invadere spazi in precedenza coperti da norme legislative, ma senza dettare alcuna disposizione generale ad essi specificamente riferibile” e “non prevede alcunché sull'articolazione degli uffici, né sul numero di essi, né, di conseguenza, sulle competenze loro demandate”*.

Nelle more della definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale, il legislatore regionale, con l'approvazione della legge regionale n. 14 del 2022, ha autorizzato nuovamente la Giunta ad approvare un regolamento recante il proprio ordinamento amministrativo, specificando norme generali della materia.

Ad esito della sentenza, infine, per assicurare la continuità amministrativa e l'espletamento delle funzioni e competenze regionali, l'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 15 del 2023, ha *“legificato”* le disposizioni sull'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici della Giunta regionale di cui al Regolamento n. 12 del 2011 e confermato l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale vigente.

Tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo regionale e delle vicende che lo hanno interessato, si ritiene necessario dotare la Regione di una legge che fornisca la cornice di riferimento all'assetto organizzativo della Giunta, in piena condivisione con l'Assemblea legislativa regionale.

Il presente disegno di legge è finalizzato, pertanto, a disciplinare in maniera organica l'assetto organizzativo degli uffici della Giunta regionale, favorendo la funzionalità e finalizzazione delle strutture ai compiti e ai programmi di attività, anche attraverso la verifica e l'eventuale revisione in funzione del perseguimento degli obiettivi strategici regionali, e la razionalizzazione della distribuzione delle competenze tra le strutture, garantendo l'invarianza di spesa per il bilancio regionale anche mediante una significativa riforma degli uffici di diretta collaborazione improntata alla riduzione/snellimento delle strutture con conseguente contenimento dei costi.

Il lavoro svolto muove dalla nota di indirizzo prot.2023-0004084 del 6/3/2023, con la quale il Presidente ha invitato gli Assessori a proporre la declaratoria delle competenze delle Direzioni/Uffici.

Gli Assessori hanno formulato e progressivamente affinato, nel corso dei mesi, le proprie proposte, sulla base delle quali, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Gabinetto e dall'Ufficio legislativo con la Direzione Generale alle Risorse Umane, è stato elaborato il presente testo.

Il disegno di legge conferma l'attuale modello organizzativo, incentrato nell'articolazione in Direzioni Generali e Uffici Speciali, distinti sulla base delle competenze.

Le prime, infatti, sono delineate quali strutture dirigenziali di primo livello che svolgono funzioni in aree di intervento omogenee e integrate corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale.

I secondi sono strutture dirigenziali di primo livello che svolgono funzioni in aree di intervento trasversali ai diversi ambiti e alle politiche di intervento regionale.

La principale novità del complessivo assetto riguarda la reintroduzione dei Settori, aboliti dalla riforma ordinamentale del 2011, quali strutture complesse, con funzioni di coordinamento di più Unità operative dirigenziali semplici. Tale reintroduzione è conforme alla richiesta del Collegio dei revisori.

Quanto alle strutture di primo livello, il presente disegno prevede, quali principali novità:

- il potenziamento della Direzione Generale Tutela della salute, in coerenza con gli indirizzi formulati nel Documento di Economia e Finanza Regionale;
- il potenziamento dell'Ufficio Speciale per la transizione digitale, ridenominato Ufficio Speciale Amministrazione Digitale;
- il potenziamento dell'Ufficio Speciale deputato ai Controlli, sia interni che sulle società partecipate;
- il rafforzamento della Direzione Generale dedicata al Lavoro e Formazione;
- l'istituzione, quale Ufficio speciale autonomo, dell'US Appalti- Centrale di committenza, nel perseguimento di obiettivi di alta specializzazione ed efficientamento delle gare pubbliche regionali.

Con riguardo alla consistenza delle strutture in cui si articola l'ordinamento degli uffici della Giunta regionale, giova ricordare che l'attuale ordinamento degli uffici prevede:

26 Strutture di Primo Livello, così articolate:

17 Direzioni Generali

6 Uffici Speciali

1 Ufficio Speciale istituito per legge (US Lavoro)

1 Segreteria di Giunta

1 Autorità di Audit

80 Strutture di Staff, così articolate:

52 Staff presso le Direzioni Generali;
11 Staff presso gli Uffici Speciali;
17 Staff presso gli UDCP

1 Struttura di missione

152 strutture di livello base, così articolate:

121 presso le Direzioni Generali
24 presso gli Uffici Speciali
4 presso la Struttura di missione
3 presso gli UDCP

All'esito della riforma proposta, si prospetta la seguente consistenza degli uffici della Giunta regionale:

27 Strutture di Primo Livello, così articolate:

16 Direzioni Generali
9 Uffici Speciali,
1 Segreteria di Giunta
1 Struttura di Missione (PNRR)

62 Settori, così articolati

44 presso le Direzioni generali;
13 presso gli Uffici Speciali;
1 presso la Struttura di Missione (PNRR)
3 presso gli UDCP
1 Settore autonomo Autorità di Audit

169 strutture di livello base, così articolate:

114 presso le Direzioni Generali
41 presso gli Uffici Speciali
2 presso la Struttura di missione (PNRR)
10 presso gli UDCP
2 presso l'Autorità di Audit

Emerge, pertanto, una sostanziale riduzione, complessivamente da 81 a 62, delle posizioni dirigenziali di "Staff", con una forte contrazione del numero di tali figure in particolare presso gli Uffici di diretta collaborazione (da 17 a 3).

Il disegno di legge si compone di 28 articoli suddivisi in 5 Titoli.

Il Titolo 1 reca le disposizioni generali e, in particolare, disciplina l'oggetto e i principi generali cui è improntata l'organizzazione degli uffici.

Il Titolo 2 è dedicato alla disciplina dell'ordinamento della struttura amministrativa della Giunta regionale.

Al Capo I, l'articolo 3, individua le strutture organizzative della Giunta regionale in Direzioni Generali, Segreteria di Giunta, Uffici Speciali e Avvocatura, Settori e Unità operative dirigenziali semplici. Si prevede, inoltre, la possibilità per la Giunta regionale di costituire strutture temporanee e di progetto o missione, cui rimettere funzioni di durata limitata o progetti e programmi di interventi la cui durata è correlata alla realizzazione del progetto o del programma e di attribuire posizioni individuali di livello dirigenziale per lo svolgimento, organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di specifiche attività professionali.

Si provvede, inoltre, ad istituire la Struttura di missione PNRR, equiparata ad una struttura di primo livello, con durata fissata al completamento delle attività del Piano.

L'articolo 4 rimette ad una deliberazione della Giunta regionale- da adottare nel rispetto della normativa in materia di partecipazione sindacale- la graduazione, anche ai fini della retribuzione di posizione, delle strutture e delle posizioni dirigenziali.

Al Capo II si disciplina l'organizzazione delle Direzioni Generali (art. 5), dei Settori (art. 7) e delle Unità operative (art. 9) e delle funzioni dei dirigenti ad essi preposti (art. 6, 8 e 10).

L'articolo 12 prevede l'esercizio del controllo sostitutivo da parte della Giunta regionale nei confronti del Direttore Generale, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico; nei confronti degli altri dirigenti, il controllo sostitutivo è esercitato direttamente dal Responsabile della struttura di primo livello o della struttura di secondo livello per le strutture dirigenziali direttamente dipendenti. Nei confronti dei responsabili dei procedimenti il controllo sostitutivo è esercitato dal dirigente che ha assegnato la responsabilità del procedimento stesso;

L'articolo 13 istituisce 16 Direzioni Generali di cui declina gli ambiti di competenza.

Il Capo III disciplina l'organizzazione degli Uffici Speciali e dell'Avvocatura regionale.

L'articolo 14 definisce gli Uffici Speciali, quali strutture dirigenziali di primo livello, articolate in Settori e in Unità dirigenziali operative semplici, che svolgono funzioni in aree di intervento trasversali ai diversi ambiti e alle politiche di intervento regionale e sono posti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. All'Ufficio speciale è preposto un Dirigente Responsabile, i cui compiti sono definiti nell'articolo 15.

L'articolo 16 istituisce 8 Uffici speciali di cui declina gli ambiti di competenza.

L'articolo 17 disciplina l'Avvocatura regionale.

Il Capo IV disciplina l'Autorità di audit, posta in posizione di autonomia organizzativa e funzionale rispetto alle strutture amministrative della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea e nazionale applicabile in materia.

Il Capo V disciplina i provvedimenti di attuazione in materia di organizzazione delle strutture amministrative.

Il Titolo III è dedicato alle strutture di supporto agli organi di indirizzo politico.

Il Titolo IV disciplina gli Organismi di garanzia e in particolare l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e il Comitato dei Garanti.

Il Titolo V contiene, infine, le disposizioni transitorie e finali.